

Traduzione¹

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Mauritius concernente il traffico aereo di linea

Conchiusa il 5 maggio 2015

Entrata in vigore mediante scambio di note il 12 agosto 2015

(Stato 12 agosto 2015)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica di Mauritius

(qui di seguito chiamati «Parti»):

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale che offra alle rispettive imprese di trasporto aereo possibilità pari ed eque nell'esercizio dei servizi aerei e che consenta loro, in conformità con le leggi e i regolamenti, di farsi concorrenza;

desiderando agevolare lo sviluppo di opportunità per i servizi aerei internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

animati dal desiderio di consentire alle imprese di trasporto aereo di offrire servizi passeggeri, merce e postali a prezzi competitivi nei mercati liberalizzati;

desiderando assicurare il più elevato livello di sicurezza del trasporto aereo internazionale e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell'aviazione civile;

in quanto Parti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944²,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:

- a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include

RU 2015 3127

¹ Dal testo originale tedesco.

² RS 0.748.0

ogni allegato adottato conformemente all'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;

- b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per la Repubblica di Mauritius, il Ministro competente per l'aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
 - c. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all'articolo 5 del presente Accordo per l'esercizio dei servizi aerei convenuti;
 - d. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
 - e. «le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell'articolo 96 della Convenzione;
 - f. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell'articolo 2 della Convenzione;
 - g. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d'applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza remunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all'Accordo concerne parimenti l'Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

1. Le Parti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per l'esercizio di servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell'Allegato. Detti servizi e linee sono di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell'esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono del diritto:
 - a. di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte;
 - b. di effettuare su detto territorio scali non commerciali;
 - c. di imbarcare e sbarcare, su detto territorio e nei punti specificati nell'Allegato al presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell'altra Parte;

- d. di imbarcare e sbarcare sul territorio di Stati terzi e nei punti specificati nell'Allegato al presente Accordo passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell'altra Parte specificati nell'Allegato al presente Accordo.
3. Nessun disposto del presente Accordo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell'altra Parte, dietro remunerazione, passeggeri, bagagli, merci o invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest'altra Parte.
4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l'altra Parte si adopera per rendere possibile il proseguimento dell'esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

1. Le imprese designate di entrambe le Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate nell'Allegato al presente Accordo.
2. I servizi convenuti su ognuna delle linee indicate nell'Allegato al presente Accordo hanno come obiettivo primario la fornitura di frequenze adeguate per il trasporto tra i territori delle due Parti.
3. Nell'esercizio dei servizi convenuti, le frequenze fornite dalle imprese designate di ciascuna Parte sono stabilite di comune accordo tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano l'ammissione o la partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale o l'esercizio e la navigazione di tali aeromobili durante la permanenza all'interno del proprio territorio si applicano agli aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell'altra Parte e devono essere osservati da tali aeromobili all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte.
2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte l'entrata, la permanenza o l'uscita di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili (quali i regolamenti riguardanti l'ingresso, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, la materia doganale e le misure sanitarie [quarantena] o, nel caso della posta, i regolamenti postali) devono essere osservati da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi e merci delle imprese designate dell'altra Parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte.
3. Nessuna Parte può favorire le proprie imprese di trasporti aerei rispetto a quelle designate dell'altra Parte nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Designazione e autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti e di revocare o modificare tale designazione. Tali designazioni avvengono tramite notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.
2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica di una simile designazione accordano senza indugio alle imprese designate dell'altra Parte la necessaria autorizzazione d'esercizio.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell'altra Parte provino d'essere in grado di adempiere i requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l'esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.
4. Una volta ricevuta una simile designazione, ciascuna Parte concede le autorizzazioni e i permessi adeguati, con un minimo di ritardo procedurale, a condizione che:

Nel caso di un'impresa di trasporti aerei designata dalla Svizzera:

- a. l'impresa abbia la sede principale delle proprie attività sul territorio della Svizzera, dalla quale ha ricevuto un'autorizzazione d'esercizio valida; e
- b. l'effettivo controllo delle autorità sull'impresa sia esercitato e mantenuto dalla Svizzera;
- c. l'impresa sia titolare di un certificato di operatore aereo valido (AOC), rilasciato dalla Svizzera.

Nel caso di un'impresa di trasporti aerei designata dalla Repubblica di Mauritius:

- a. l'impresa abbia la sua sede nel territorio della Repubblica di Mauritius e disponga di un'autorizzazione d'esercizio in accordo con le norme applicabili da Mauritius;
- b. l'autorità responsabile per il rilascio del certificato di operatore aereo (AOC) nella Repubblica di Mauritius eserciti e mantenga l'effettivo controllo delle autorità sull'impresa; e
- c. l'impresa appartenga e continui ad appartenere, direttamente oppure mediante partecipazione di maggioranza, al Governo di Mauritius o ai suoi cittadini e che sia in ogni momento effettivamente controllata da questo Governo e/o dai suoi cittadini.

5. Una volta ricevuta l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare i servizi convenuti.

Art. 6 Revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare l'autorizzazione d'esercizio o le omologazioni tecniche e di sospendere, a opera delle imprese designate dell'altra Parte,

l'esercizio dei diritti menzionati nell'articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l'esercizio di questi diritti se:

Nel caso di un'impresa di trasporti aerei designata dalla Svizzera:

- a. l'impresa non ha la sede principale delle proprie attività sul territorio della Svizzera, dalla quale ha ricevuto un'autorizzazione d'esercizio valida; o
- b. l'effettivo controllo delle autorità sull'impresa non è esercitato e mantenuto dalla Svizzera;
- c. l'impresa non è titolare di un certificato di operatore aereo valido (AOC), rilasciato dalla Svizzera;
- d. l'impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure
- e. l'impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Nel caso di un'impresa di trasporti aerei designata dalla Repubblica di Mauritius:

- a. l'impresa non ha la sua sede nel territorio della Repubblica di Mauritius e non dispone di un'autorizzazione d'esercizio in accordo con le norme applicabili da Mauritius;
- b. l'autorità responsabile per il rilascio del certificato di operatore aereo (AOC) nella Repubblica di Mauritius non esercita e non mantiene l'effettivo controllo delle autorità sull'impresa; e
- c. l'impresa non appartiene e continua a non appartenere, direttamente oppure mediante partecipazione di maggioranza al Governo di Mauritius o ai suoi cittadini e non è in ogni momento effettivamente controllata da questo Governo e/o dai suoi cittadini;
- d. l'impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure
- e. l'impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. I diritti conferiti dal presente articolo possono essere esercitati solamente dopo consultazioni con l'altra Parte sempre che non siano necessarie misure urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti.

Art. 7 Sicurezza dell'aviazione

1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro impegno reciproco di proteggere la sicurezza dell'aviazione civile dagli interventi illeciti è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conclusa

a Tokyo il 14 settembre 1963³, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conclusa all'Aia il 16 dicembre 1970⁴, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971⁵, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988⁶, della Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1° marzo 1991⁷, e di ogni altra convenzione e protocollo relativi alla sicurezza dell'aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto tali disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede di attività principale o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell'aviazione.

4. Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente articolo e concernenti la sicurezza dell'aviazione, che l'altra Parte esige per l'entrata, l'uscita o la permanenza sul territorio di quest'altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché siano effettivamente applicati sul proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e garantire l'ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e durante l'imbarco e il carico. Ciascuna Parte prende favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall'altra Parte di adottare misure di sicurezza speciali per far fronte a una minaccia specifica.

5. In caso di un'effettiva cattura illecita di un aeromobile civile, o di una minaccia in tal senso, oppure di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei loro passeggeri, dell'equipaggio, degli aeromobili, degli aeroporti o delle installazioni per la navigazione aerea, le Parti si assistono reciprocamente, facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate per porre fine con rapidità e certezza a un simile incidente o a una simile minaccia.

6. Se una Parte ha motivi fondati di credere che l'altra Parte non rispetti le misure di sicurezza nell'aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa

³ RS 0.748.710.1

⁴ RS 0.748.710.2

⁵ RS 0.748.710.3

⁶ RS 0.748.710.31

⁷ RS 0.748.710.4

Parte possono richiedere consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell'altra Parte. Se non pervengono a un'intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni da tale domanda, è dato un motivo per differire, revocare o limitare l'autorizzazione d'esercizio e l'omologazione tecnica delle imprese di quest'altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d'emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.

Art. 8 Sicurezza tecnica

1. Per l'esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall'altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall'altra Parte o da uno Stato terzo.

3. Ciascuna Parte può richiedere in ogni momento consultazioni sulle norme di sicurezza osservate dall'altra Parte per quanto riguarda i membri dell'equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio tecnico. Siffatte consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda.

4. Se, dopo tali consultazioni, una Parte constata che in questi settori l'altra Parte non osserva né applica effettivamente gli standard di sicurezza e i requisiti minimi e massimi validi al momento della Convenzione, tali constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere a queste norme minime sono notificati all'altra Parte e quest'altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediare. Nel caso in cui l'altra Parte non adotti misure adeguate entro quindici (15) giorni, o un termine più lungo se convenuto in tal modo, è dato un motivo per applicare l'articolo 6 del presente Accordo.

5. Indipendentemente dagli obblighi menzionati nell'articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, su loro mandato per servizi da o verso il territorio dell'altra Parte, durante la permanenza su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest'altra Parte a bordo e intorno all'aeromobile in merito alla validità dei documenti dell'aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché allo stato apparente dell'aeromobile e del suo equipaggiamento (nel presente articolo denominata «ispezione dell'area di traffico»), a condizione che l'ispezione non causi ritardi esagerati.

6. Se una simile ispezione dell'area di traffico o una serie di simili ispezioni dà adito a:

- a. seri motivi per temere che un aeromobile o l'esercizio di un aeromobile non corrisponda alle norme minime stabilite a quel momento in base alla Convenzione; o

- b. seri motivi per temere che vi siano carenze nell'osservanza e nell'applicazione efficaci dei requisiti di sicurezza stabiliti conformemente alla Convenzione,

la Parte che effettua l'ispezione, in virtù dell'articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati o riconosciuti i certificati o i brevetti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che le esigenze in base alle quali l'aeromobile è esercitato, non soddisfano né superano le norme minime in vigore conformemente a questa Convenzione.

7. Nel caso in cui, per un'ispezione dell'area di traffico, l'accesso a un aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato dal rappresentante di queste imprese, l'altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.

8. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere immediatamente o modificare l'autorizzazione di esercizio delle imprese dell'altra Parte nel caso in cui la prima Parte, a seguito di un'ispezione o di una serie di ispezioni dell'area di traffico, di un accesso negato per un'ispezione dell'area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell'esercizio di un'impresa di trasporti aerei.

9. Tutte le misure intraprese da una Parte conformemente ai paragrafi 4 o 8 di cui sopra sono abrogate appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l'adozione.

Art. 9 Esenzione da dazi e tasse

1. All'entrata nel territorio di una Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte, nonché le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi trasportati a bordo di tali aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali di ogni Parte, sono inoltre esentati da questi dazi e tasse, ad eccezione delle tasse per i servizi resi:

- a. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate dell'altra Parte;
- b. i pezzi di ricambio (inclusi i motori) e le normali attrezzature di bordo importati nel territorio dell'altra Parte per l'approvvigionamento, la manutenzione o la riparazione di un aeromobile impiegato dalle imprese designate dell'altra Parte nei servizi aerei internazionali;
- c. carburanti, lubrificanti e materiale tecnico di consumo importati o forniti nel territorio di una Parte per essere utilizzati nell'aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate dell'altra Parte, anche se

tali merci sono destinate a essere utilizzate in un tratto della rotta sopra il territorio della Parte nella quale sono state imbarcate;

- d. i documenti necessari alle imprese designate di una Parte, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo, il materiale pubblicitario e le attrezzature utilizzati all'interno dell'aeroporto in relazione al trasporto di passeggeri e di merci.

3. Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese per la locazione o il trasferimento, sul territorio dell'altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il presupposto è che anche quest'altra Parte accordi tali esenzioni a dette imprese.

Art. 10 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell'aeroporto riservata a questo scopo saranno sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro le azioni violente, le violazioni di confine, la pirateria aerea, il contrabbando di sostanze stupefacenti e i provvedimenti per il controllo dell'immigrazione non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 11 Tasse di utilizzazione

1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all'imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell'altra Parte, siano eque e adeguate. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

2. Le tasse pagate per l'utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni per la navigazione aerea o dei servizi offerti da una delle Parti alle imprese designate dell'altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nel servizio internazionale.

3. Ciascuna Parte appoggia consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul proprio territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e sostiene tali autorità od organi e le imprese designate nello scambio di informazioni necessarie a consentire una verifica precisa dell'adeguatezza delle tasse in conformità con i principi contenuti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte appoggia le autorità competenti in materia affinché informi gli utenti, entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, così che gli stessi possano esprimere il loro parere prima dell'applicazione delle modifiche.

Art. 12 Attività commerciale

1. Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell'altra Parte rappresentanze adeguate che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

2. Per l'attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare che le rappresentanze delle imprese designate dell'altra Parte funzionino in modo adeguato.

3. In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell'altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul proprio territorio direttamente e, a seconda delle necessità delle imprese, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese designate sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in valuta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

4. Le imprese designate di ciascuna Parte possono concludere con le imprese designate di ciascuna Parte oppure con imprese di trasporti aerei di uno Stato terzo, accordi di marketing, come accordi di prenotazione di capacità, («blocked space»), accordi di ripartizione di codici («code sharing») o altri accordi commerciali, a condizione che tali imprese dispongano delle corrispondenti autorizzazioni d'esercizio.

Art. 13 Servizi intermodali

A prescindere da ogni altra disposizione del presente Accordo, le imprese designate e i fornitori indiretti di trasporti di passeggeri e/o merci delle Parti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, a impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale qualsiasi servizio di trasporto passeggeri e/o merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato nel territorio delle Parti o in Paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni doganali. Le imprese designate possono scegliere se effettuare in proprio il trasporto di superficie o se farlo eseguire in base ad accordi stipulati con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altre imprese di trasporti aerei e da fornitori indiretti di servizi di trasporto passeggeri e/o merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di passeggeri e/o merci possono essere offerti a un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempre che i passeggeri e i trasportatori siano informati circa le caratteristiche di tale trasporto.

Art. 14 Conversione e trasferimento degli introiti

Le imprese designate hanno il diritto di convertire e trasferire nel loro Paese, al tasso ufficiale, le eccedenze realizzate sugli introiti in proporzioni ragionevoli rispetto al trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 15 Tariffe

1. Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali, esercitati conformemente al presente Accordo, siano notificate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche.
2. Senza limitare l'applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di protezione dei consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:
 - a. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
 - b. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o eccessivamente restrittive ottenute con l'abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese;
 - c. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.
3. Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l'introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o proposta dalle imprese designate di una Parte per l'esercizio di servizi aerei internazionali tra i rispettivi territori. Se ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte può chiedere consultazioni e notificare all'altra le ragioni del proprio disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dal ricevimento della domanda. Simili consultazioni si svolgono al più tardi trenta (30) giorni dopo il ricevimento della domanda. Se non si giunge a un'intesa, la tariffa è applicata o rimane in vigore.

Art. 16 Approvazione degli orari

1. Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell'altra Parte siano notificati alle proprie autorità aeronautiche al più tardi trenta (30) giorni prima dell'inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi modifica di orario.
2. Per i voli supplementari al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l'autorizzazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte. Di regola, l'istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima del volo.

Art. 17 Statistiche

Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si trasmettono reciprocamente, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

Art. 18 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all'attuazione, all'interpretazione, all'applicazione o alla modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, iniziano il prima possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda

scritta dell'altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.

Art. 19 Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non viene composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta a un tribunale arbitrale.
2. In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l'altra Parte non ha ancora designato il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s'intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.
3. Il tribunale arbitrale fissa le procedure e decide in merito alla suddivisione delle spese procedurali.
4. Le Parti s'impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 20 Modifiche

1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, conformemente all'articolo 18 del presente Accordo, può esigere consultazioni con l'altra Parte. Ogni modifica così concordata entra in vigore appena le Parti si sono comunicate reciprocamente, mediante scambio di note diplomatiche, l'adempimento delle loro formalità giuridiche concernenti la conclusione e l'entrata in vigore di accordi internazionali.
2. Modifiche dell'Allegato al presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincoli ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 21 Denuncia

1. Ciascuna Parte può notificare per scritto e per via diplomatica all'altra Parte di volere denunciare il presente Accordo. Una simile comunicazione va inviata contestualmente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
2. La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d'orario, trascorso un termine di ricevimento della notifica di dodici (12) mesi, a meno che la denuncia non venga revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine.

3. Se l'altra Parte non attesta di averla ricevuta, la denuncia si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 22 Registrazione

Il presente Accordo e tutte le sue modifiche vengono registrati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore appena le Parti, mediante scambio di note diplomatiche, si sono notificate l'adempimento delle loro formalità giuridiche concernenti la conclusione e l'entrata in vigore di accordi internazionali.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l'Accordo del 14 novembre 1979⁸ tra la Confederazione Svizzera e Mauritius concernente il traffico aereo di linea.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Port Louis il 5 maggio 2015, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione del presente Accordo, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Christian Meuwly

Per il
Governo della Repubblica di Mauritius:
Sateeaved Seebaluck

⁸ [RU 1983 122, 2008 299]

*Allegato***Tavole delle linee****I. Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:**

Punti di partenza	Punti di scalo intermedi	Punti in Mauritius	Punti oltre Mauritius
Punti in Svizzera	Atene Il Cairo Khartoum Un punto in Arabia Saudita o nel Golfo Entebbe Un punto in Tanzania Seychelles	Tutti i punti	Due punti in Africa

II. Linee sulle quali le imprese designate da Mauritius possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti di scalo intermedi	Punti in Svizzera	Punti oltre la Svizzera
Punti in Mauritius	Seychelles Un punto in Arabia Saudita Un punto nel Golfo Un punto in Tanzania Nairobi o Entebbe Mogadiscio Addis Abeba Khartoum Il Cairo Due punti in Europa	Tutti i punti	Due punti in Europa

Note

1. Ogni impresa designata di una Parte può a sua discrezione su determinati o su tutti i voli:

- a. eseguire voli in una direzione o in entrambe;
- b. combinare diversi numeri di volo all'interno di un volo;
- c. servire punti di scalo intermedio e punti oltre, nonché punti nei territori delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine;

- d. rinunciare ad atterraggi in un determinato punto o in determinati punti; e
- e. trasferire, in tutti i punti, traffico tra i propri aeromobili,

senza limiti di direzione o limiti geografici o perdita dei diritti di effettuare trasporti, ammissibili in altro modo nel quadro del presente Accordo, a condizione che questo servizio aereo serva un punto nel territorio dell'altra Parte che ha designato l'impresa.

2. Ciascuna impresa designata può far terminare uno o più servizi convenuti sul territorio dell'altra Parte.

3. Ciascuna impresa designata può servire punti intermedi e punti oltre non indicati nell'Allegato al presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra tali punti e il territorio dell'altra Parte.

